

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del Reg.	OGGETTO: proposta di modifica statutaria del Consorzio gestione risorse forestali e boschive del territorio della Valle Roveto S.r.l.. e conferma della volontà di cessione delle quote di partecipazione.
--------------------------	---

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **QUINDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore 21,05 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **STRAORDINARIA** e d'urgenza il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	ROSSI	Sì
2	<i>Giovanni</i>	RUGGHIA	Sì
3	<i>Antonello</i>	RICCI	Sì
4	<i>Paola</i>	SILVERI	Sì
5	<i>Giovanni</i>	GEMMITI	Sì
6	<i>Danilo Maria</i>	VERNARELLI	Sì
7	<i>Simone</i>	ROMANELLI	No
8	<i>Renato</i>	BOCCIA	Sì

ASSEGNATI n. nove + Sindaco	PRESENTI: sette + Sindaco
IN CARICA n. otto + Sindaco	ASSENTI: Romanelli.

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale è presente l'assessore, non consigliere, **Sabrina Olimpia Martinelli**, Vicesindaco. Mentre risultano assenti gli assessori non consiglieri **Marcello Blasetti** e **Silvano Cicchinelli**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Claudio ROSSI**.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Ricevuta la nota del Consorzio gestione risorse forestali e boschive del territorio della Valle Roveto s.r.l., pervenuta in data 17/12/2015 (prot. n. 4952);

Premesso che:

- il comune è socio del Consorzio gestione risorse forestali e boschive del territorio della Valle Roveto S.r.l.;
- il Consorzio ha capitale interamente pubblico ed è soggetto, secondo le norme comunitarie, alla direzione, al controllo ed al coordinamento degli enti locali soci;
- in seguito alla precedente deliberazione n. 14 del 27/07/2015 il Consiglio Comunale ha deliberato di cedere le proprie quote societarie del Consorzio gestione risorse forestali e boschive del territorio della Valle Roveto S.r.l. a SEGEN HOLDING srl, società a capitale pubblico del quale il Comune è socio;
- al fine di dare seguito alla cessione, si rende necessario provvedere alla modifica della natura dell'organismo in parola da Società Consortile in Società a Responsabilità Limitata;
- è conseguentemente necessario ridenominare la società come segue AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL "in sigla A.S.T. S.R.L.;
- si è ricevuto il testo del nuovo statuto che si allega al presente atto, già approvato dall'Amministratore Unico del Consorzio;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 ed acquisiti i pareri di rito rilasciati dagli uffici e dal Revisore dei Conti;

il Consiglio comunale con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Boccia e Vernarelli);

DELIBERA

- di approvare la trasformazione della natura da Società Consortile in Società a Responsabilità Limitata;
- di approvare il nuovo statuto allegato;
- di dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione ed agli atti conseguenti e necessari del nuovo statuto allegato alla presente delibera;
- di confermare la volontà di procedere alla cessione delle quote del soggetto giuridico che succede al consorzio a SEGEN HOLDING srl, di cui alla precedente delibera di C.C. n. 14 del 27/07/2015, con mandato al Sindaco, o suo delegato, di procedere agli atti conseguenti e necessari;
- di dare il proprio gradimento alla cessione delle quote a SEGEN HOLDING srl da parte degli attuali soci del consorzio;

- Di dichiarare, con voti favorevoli sei ed astenuti due (Boccia e Vernarelli), e quindi con separata votazione, adottata ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto.

Parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, b. 267:

La questione merita di essere attentamente valutata dal Consiglio comunale, tenuto conto del fatto che sulla materia proprio in queste settimane sono in corso di approvazione da parte del Governo gli schemi di decreti delegati previsti dall'art. 18, comma 1, lett. m.), della L. 7-8-2015 n. 124, i quali dovrebbero ridefinire in maniera incisiva tutto lo statuto delle "partecipazioni" societarie da parte degli enti locali. E' prevista, tra l'altro, la *"definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione"*.

La trasformazione societaria appare quindi intempestiva e meriterebbe – in assenza di particolari urgenze che nessuno ha rappresentato - di essere valutata alla stregua della nuova disciplina che, a breve, sarà varata. Questo anche al fine di prevenire gli oneri di ulteriori modifiche, eventualmente imposte dal nuovo regime normativo.

Nel merito, non si può non ricordare, almeno sommariamente, la travagliata storia dell'organismo societario che va a trasformarsi ed a cedere. Basti ricordare che esso è già frutto di precedenti modificazioni, senza – per altro – che sia mai riuscito concretamente ad operare in maniera significativa per i comuni. Infatti, nello stesso Piano operativo di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014 (commi 611 e ss.) è stato riconosciuto che la società *de qua "presenta le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190, in quanto trattasi di ente composto da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"*. La sua trasformazione e successiva cessione delle relative quote a SEGEN Holding appare quindi un tentativo di tenere in vita un organismo la cui vitalità – anche alla stregua del citato n. 1 della lett. m) dell'art. 18, L. 124/15 – appare piuttosto critica.

A fronte di tale esperienza pregressa appare molto (forse eccessivamente) ambizioso l'oggetto sociale del nuovo organismo, come definito nell'art. 4 dello schema di Statuto. Ma soprattutto esso appare assolutamente eterogeneo e tale da rendere complicata una razionale programmazione della sua attività; la quale, è bene ricordarlo, deve ormai sempre più conformarsi ai rigorosi dettati della normativa giuscontabilistica (ribadita nella stessa L. 124/2015), in forza dei quali il socio pubblico è tenuto a "consolidare" i risultati delle gestioni contabili delle proprie partecipate in maniera sempre più intensa con il proprio bilancio e deve, soprattutto, esercitare continui ed incisivi controlli sulla gestione delle stesse partecipate (cfr. n. 7 della citata lett. m) dell'art. 18 della L. 124/15). Sotto questo punto di vista, deliberare il trasferimento delle quote dell'organismo in favore di SEGEN Holding, non appare misura che faciliti la trasparenza ed il controllo da parte dell'amministrazione comunale. Anzi, la gestione del nuovo organismo sarà filtrata proprio dalla società Segen Holding, che quindi rappresenterà uno schermo tra Comuni soci e la costituenda Azienda per lo Sviluppo del Territorio srl., secondo un sistema che non agevolerà ma renderà più complicato il controllo. Sotto questo punto di vista anche lo schema di statuto proposto appare in qualche misura ridondante e fuorviante, atteso che tutta la pur articolata disciplina relativa ai soci, ai loro diritti ed ai loro poteri, in realtà non è volta a garantire i comuni partecipanti, atteso che unico socio della predetta "Azienda" sarà Segen Holding. Non si conoscono i criteri di valutazione delle quote della società che viene trasformata e che vengono cedute a Segen Holding. Si rileva anche l'assenza di un report che fotografi e documenti lo stato patrimoniale, contabile ed operativo della società in questione al momento della sua trasformazione e conseguente cessione e manca un pur embrionale programma delle attività che la nuova società vorrà intraprendere.

IL SEGRETARIO COMUNALE: dott. Claudio ROSSI

Parere di regolarità contabile: si ribadiscono le perplessità già espresse dal segretario comunale, frutto di analisi e valutazioni condivise.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Prot. n.

Data...21/01/2016...

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/>, a partire dal ...**21/01/2016**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**05/02/2016**...

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li...21/01/2016..

STATUTO
della
“AZIENDA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO SRL ”

Indice

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA.

- Articolo 1 - Denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata
- Articolo 4 - Oggetto sociale

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

- Articolo 5 – Capitale
- Articolo 6 - Aumento del capitale
- Articolo 7 – Quote

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 8 - Decisioni dei soci – competenze
- Articolo 9 - Decisioni dei soci – modalità
- Articolo 10 - Assemblea dei soci – convocazione
- Articolo 11 - Assemblea dei soci – luogo di convocazione
- Articolo 12 - Assemblea dei soci – rappresentanza
- Articolo 13 - Assemblea dei soci – presidenza
- Articolo 14 - Assemblea dei soci – intervento in assemblea
- Articolo 15 - Decisioni dei soci – quorum
- Articolo 16 - Assemblea dei soci – verbalizzazione

TITOLO IV

**ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO
LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'**

- Articolo 17 - Amministrazione della società
- Articolo 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori
- Articolo 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio
- Articolo 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio
- Articolo 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione
- Articolo 22 - Amministratore Delegato
- Articolo 23 - Rappresentanza della Società
- Articolo 24 - Amministratore unico
- Articolo 25 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- Articolo 26 - Esercizi sociali, bilancio e utili

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della società
- Articolo 28 - Rinvio

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: Azienda per lo Sviluppo del Territorio srl. In sigla A.S.T. S.R.L.

La società, a capitale interamente pubblico locale, è uno strumento organizzativo specializzato cui gli enti locali attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale indicati nel successivo art. 4 del presente statuto.

Gli enti locali esercitano il controllo nei confronti della società analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, anche attraverso società holding a capitale interamente pubblico locale.

La società è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di società partecipate interamente da enti locali ovvero da società a capitale interamente pubblico locale.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Civitella Roveto (AQ), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- gestione e valorizzazione del patrimonio agro silvo pastorale rurale ricadente nell'ambito amministrativo o di proprietà degli Enti Locali;
- gestione e valorizzazione di aree protette ad alta valenza naturale e di sistemi integrati ambientali e turistici;
- studio, realizzazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione delle aree adibite e/o adibibili a parchi, giardini ed aree verdi in genere, a impianti sportivi;
- studio, realizzazione gestione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza
- gestione globale di biblioteche, di servizi per la cultura e per il tempo libero;
- servizio di antighiaccio e sgombero neve;
- realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;
- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di beni di proprietà - o in uso a qualsiasi titolo - di Comuni o di altri enti pubblici, di scuole, di impianti comunali, di aree verdi, di impianti sportivi, di strade, di mercati;
- manutenzione e pulizia di caditoie, griglie stradali, gallerie stradali, sottopassi viari e pedonali;
- studio, realizzazione, gestione e controllo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico aventi valenza ecologica ed ambientale;
- studio, realizzazione, gestione e controllo di impianti di illuminazione pubblica;
- gestione dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, nonché la procedure ed i servizi connessi;
- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,

La società potrà inoltre promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, anche applicata, inerenti le anzidette attività direttamente o mediante convenzioni con organismi qualificati, quali ad esempio Università ed Istituti di ricerca.

La società potrà ricevere l'affidamento diretto da Enti Locali delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs 267/2000 e della normativa tempo per tempo vigente in materia.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno dall'organo amministrativo giudicate strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la possibilità di ricorrere in generale a qualsiasi forma di finanziamento, di prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, di assumere, non ai fini del collocamento, partecipazioni ed interessenze in imprese, enti, associazioni e società nei limiti

dell'art. 2361 C.C., stipulare accordi con Enti pubblici e privati. E' comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, e qualsiasi attività ed operazione riservata alle società fiduciarie, bancarie e di intermediazione mobiliare e/o finanziaria.

TITOLO 2

ART. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è suddiviso in partecipazioni unitarie ai sensi dell'art.2468 C.C.; gli aumenti del capitale sociale potranno essere attuati mediante il conferimento, oltre al denaro, di qualsiasi bene in natura, crediti, opere, servizi, partecipazioni in società, previa stima giurata redatta da un esperto nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Le quote della società dovranno essere di proprietà di enti locali ovvero di società partecipate interamente da enti locali, con vincolo di incedibilità a privati.

In caso di trasferimento di quote o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote della società, in contrasto con le previsioni del terzo comma del presente articolo. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della società e dei soci ed esso non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le quote devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle quote medesime, in contrasto con il terzo comma del presente articolo. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

E' consentita l'acquisizione presso soci di finanziamenti con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

ART. 6 - Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o non in denaro) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

In caso di aumento di capitale le quote saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute; i soci avranno altresì diritto di prelazione sulle quote rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2481 bis, cod. civ.

I soci possono decidere con la maggioranza dei 2/3 che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a enti locali estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 C.C.. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 5, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

ART. 7 - Quote

La partecipazione è rappresentata da quote unitarie ai sensi dell'articolo 2468 C.C..

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno posseduta. Il possesso di quote costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità della legge e dello Statuto.

TITOLO III

ART. 8 - Decisioni dei soci - competenze

Ai sensi dell'art. 2463, n. 7) C.C. e dell'articolo 2479 C.C. sono di competenza dei soci:

- a) gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell'art. 2479 C.C.;
- b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

- c) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- d) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- e) la cessione di partecipazioni in società ed enti;
- f) l'acquisto di partecipazioni per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- g) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- h) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.

ART. 9 - Decisioni dei soci - modalità

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis C.C. e di quanto disposto dal presente statuto.

ART. 10 - Assemblea dei soci – convocazione

L'assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o altro supporto durevole) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che dia garanzia di avvenuta ricezione.

ART. 11 - Assemblea dei soci – luogo di convocazione

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia,

ART. 12 - Assemblea dei soci - rappresentanza

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, ovvero mediante messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma digitale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

ART. 13 - Assemblea dei soci - presidenza

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in mancanza, da chi sia designato dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 14 - Assemblea dei soci – intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 15 - Decisioni dei soci - quorum

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 16 - Assemblea dei soci - verbalizzazione

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare almeno:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 cod. civ.

TITOLO IV

ART. 17 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci ovvero da un amministratore unico anche non socio. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e che:

- a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
- d) si trovano in ogni altre situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, o telegramma o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:

- a) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli;
- b) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli;
- c) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- e) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- f) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli;
- g) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 C.C., può delegare le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. (Amministratore Delegato).

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 22 – Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società ed a tal fine sono attribuite in particolare, a

titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

- a) gestire e coordinare la struttura interna delle società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo della società per la società;
- d) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- e) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- f) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
- g) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;
- h) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- i) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;
- j) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;
- k) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;
- l) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.

L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

ART. 23 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

ART. 24 – Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ART. 25 – Controllo legale dei conti e controllo contabile

Quando i soci lo ritengano opportuno possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

All'organo di controllo e al revisore si applica la disciplina prevista dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO V

ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla detta chiusura quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi dell'art. 2364 C.C.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

ART. 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

ART. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di società partecipate interamente da Enti pubblici ovvero da società partecipate esclusivamente da enti pubblici.